

COMUNE DI BERZO INFERIORE
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)**

**Proposta di modifica
Allegato B)**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 11/08/2014
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2015
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/02/2016
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2016
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2018
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 12/04/2019**

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 4 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Articolo 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Articolo 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 7 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 8 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 9 BASE IMPONIBILE

Articolo 10 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 11 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 13 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 14 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 17 SCUOLE STATALI

Articolo 18 TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 20 ESENZIONI

Articolo 21 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 22 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E VERSAMENTI

Articolo 23 DICHIARAZIONE

Articolo 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 25 ACCERTAMENTO

Articolo 26 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 27 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 27 BIS DETERMINAZIONE SANZIONI IN AMBITO DI GESTIONE RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 28 RIMBORSI

Articolo 29 POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

Articolo 30 CONTENZIOSO

Articolo 31 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Berzo Inferiore dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Berzo Inferiore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettricità, calore o gas), costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. E' possibile per il contribuente autocertificare l'assenza di arredo e/o la mancata attivazione dei predetti servizi pubblici. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano alcun esonero o riduzione sul pagamento del tributo.

Articolo 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e da quanto espressamente previsto nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 4

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilate agli urbani le sostanze non pericolose di cui all'allegato A del presente regolamento provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie

complessiva (al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti) superiore a mq. 1.000, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.

Articolo 5

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 Maggio 2008, n. 117.

Articolo 6

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettricità, gas o calore);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e di lavaggio.
2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile , utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Berzo Inferiore, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 9 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A,B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 Luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (categorie catastali D e E), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, intendendo come tale la superficie misurata sul filo interno dei muri.

4. Per le aree scoperte la superficie è misurata sul perimetro delle stesse, al netto di eventuali manufatti o costruzioni che vi insistono.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici a suo tempo dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario, al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.

Articolo 10

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, nella determinazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158.
3. Per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, il Comune può prevedere che i coefficienti di cui all'allegato 1 possano essere variati, in diminuzione del 50% rispetto ai valori minimi o in aumento del 50% rispetto ai valori massimi, dei coefficienti delle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b.
4. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A decorrere dal 2018, ai sensi della Legge 28/12/2015, n. 208, il Comune dovrà avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi di cui al comma 5.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia.
8. Ai sensi della Legge 147/2013, le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

9. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio (purché entro il termine previsto al comma 8), ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento; se la delibera non è adottata entro tale termine, s'intendono prorogate le tariffe già in vigore per l'anno precedente.
10. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in piani successivi, e comunque non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e gettito a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 11

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, rapportato a mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente o salvo i casi espressamente previsti dal presente articolo e di seguito enunciati. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli immobili tenuti a disposizione, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Nel caso in cui un nucleo familiare occupi due unità immobiliari catastalmente distinte ma comunicanti fra di loro, ai fini della determinazione della TARI l'unità immobiliare viene considerata unica.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui al comma 1 del successivo art. 22. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.

Articolo 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Viene attribuita, per analogia, la categoria "4" alle seguenti attività:
 - locali destinati al deposito di mezzi per attività di autotrasporto e autonoleggio;
 - locali utilizzati esclusivamente al deposito di materie prime o prodotti nei quali non vengono svolte attività di lavorazione.I predetti locali non devono essere di pertinenza di altri locali già soggetti a tassazione in una specifica categoria.
Viene attribuita, per analogia, la categoria "8" alle seguenti attività:
 - centri estetici e palestre.Viene attribuita, per analogia la categoria "15" alle seguenti attività:
 - pizzerie da asporto.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17 **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33 bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 Febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti (Tari).

Articolo 18 **TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 27 Dicembre 2013, n. 147, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni o agevolazioni.
7. La superficie tassata è quella risultante dallo specifico atto di autorizzazione o, in mancanza dello stesso, è quella effettivamente occupata.
8. La tariffa non si applica alle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni sindacali, politiche, assistenziali, religiose, culturali e sportive purchè abbiano una durata non superiore ad un giorno e purchè non prevedano alcuna attività di somministrazione e di vendita.
9. La tariffa non si applica in caso di manifestazioni patrocinate dal Comune di Berzo Inferiore.
10. Gli uffici che rilasciano autorizzazioni per l'occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche devono trasmettere copia delle stesse all'Ufficio Tributi.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 19

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tassa è dovuta in misura ridotta nei casi di seguito elencati:

1. riduzione del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, di effettuazione in grave violazione della disciplina di riferimento o di interruzione dello stesso per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente;
2. riduzione al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste ad una distanza di oltre 500 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
3. riduzione, fino ad un massimo del 20%, della quota variabile del tributo per i titolari di utenze domestiche che dimostrino di aver attivato il compostaggio dei propri rifiuti organici. Il compostaggio si basa sulla raccolta differenziata di rifiuti provenienti dall'attività domestica (scarti di frutta e vegetali) o da piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili, ecc.) che non vengono conferiti al servizio di smaltimento, ma accumulati direttamente in apposite compostiere. Il compost prodotto non potrà essere conferito al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale agevolazione è concessa solo ai cittadini residenti.

In centro abitato il compostaggio può avvenire esclusivamente a mezzo di **composter**, intendendo per composter l'apposito contenitore disponibile in commercio o costruito con le opportune caratteristiche. Il composter deve essere collocato all'aperto ed a diretto contatto con il terreno pianeggiante.

Fuori dal centro abitato, il compostaggio può avvenire anche a mezzo di:

- **cumulo**: è una pratica di compostaggio che prevede l'accumulo dei rifiuti organici sopra il terreno, possibilmente dopo aver predisposto uno strato drenante alla base dello stesso, ad esempio con ghiaia e ramaglie;
- **fossa**: è un sistema di compostaggio simile al cumulo ma, a differenza di quest'ultimo, i rifiuti vengono depositati in una cavità scavata nel terreno. Nella fossa deve essere garantito il drenaggio dell'acqua predisponendo sul fondo uno strato drenante (ghiaia con ramaglie, bancali di legno, ecc.);
- **concimaia**: si considera tale una buca impermeabilizzata o una pavimentazione in cemento con un muretto di contenimento più o meno sotterrato. Valgono le altre regole della fossa di compostaggio.

Gli utenti interessati si impegnano ad accettare l'eventuale accesso presso l'utenza da parte di personale incaricato dal Comune per la verifica della reale pratica di compostaggio.

4. Riduzione, fino ad un massimo del 20%, della quota variabile del tributo per le famiglie i cui figli, pur anagraficamente residenti nel nucleo familiare, di fatto frequentano un corso universitario in un diverso comune. Per avere diritto all'agevolazione, gli interessati dovranno produrre copia del contratto di affitto registrato e intestato allo studente unitamente ad idonea documentazione attestante l'iscrizione dell'anno per cui si chiede l'agevolazione.

Le agevolazioni di cui al comma 3 ed al comma 4:

- a) sono subordinate alla presentazione di una specifica richiesta entro e non oltre il 15 Marzo successivo all'anno per il quale viene presentata; per fruire delle agevolazioni, le predette richieste devono essere presentate ogni anno;
- b) sono concesse solo se il titolare dell'utenza risulta in regola con il pagamento della tassa rifiuti dell'ultimo triennio;
- c) sono concesse a consuntivo ed in base alle disponibilità di bilancio; in caso di fondi non sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente la quota spettante a tutti gli aventi diritto;
- d) opereranno mediante rimborso della somma spettante e con le modalità indicate nella dichiarazione di cui alla precedente lettera a).
5. Riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, per le abitazioni con unico occupante che abbia compiuto il 75° anno di età; tale agevolazione è concessa solo ai cittadini residenti.
6. Con decorrenza 01/01/2015, la Legge 23/05/2014, n. 80 ha previsto la riduzione del tributo del 66,66%, nella parte fissa e nella parte variabile, per le abitazioni principali utilizzate da soggetti iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso.
7. Con decorrenza 01/01/2017, riduzione del 100% della quota variabile della Tassa sui Rifiuti per gli immobili:
- provvisti di arredo ma privi di contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete (energia elettrica, gas o calore);
 - privi di arredo ma provvisti anche solo di un contratto di fornitura dei servizi pubblici a rete (energia elettrica, gas o calore).
- I predetti immobili restano comunque soggetti al pagamento della quota fissa del tributo.
8. Le riduzioni di cui al comma 5 e al comma 6 si applicano d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, ovvero in base a specifica documentazione nel caso di situazione non rilevabile d'ufficio, e decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di sussistenza delle condizioni di fruizione; cessano, invece, di operare dal 1° giorno del mese successivo alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
9. Per usufruire della riduzione di cui al comma 7, le condizioni degli immobili devono essere autocertificate dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale; la riduzione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di sussistenza delle condizioni richieste.
10. Saranno cumulabili solo le riduzioni di cui al comma 3 ed al comma 4. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni di cui ai restanti commi del presente articolo, verrà concessa quella più favorevole al contribuente.

Articolo 20 ESENZIONI

Oltre alle esclusioni dal tributo ed alle riduzioni già previste nel presente Regolamento, sono previste le esenzioni di seguito elencate:

1. esenzione totale dal pagamento del tributo per i locali posseduti (a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione) da persone ivi anagraficamente residenti e domiciliate presso Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), istituti sanitari, case di cura o comunità di cura, a condizione che i predetti locali non siano locati o

- comunque utilizzati. L'esenzione viene concessa a seguito di presentazione di specifica documentazione rilasciata dalla struttura ospitante che attesti la condizione per l'ottenimento dell'agevolazione e decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data del ricovero. Di contro, l'esenzione cessa di operare dal 1° giorno del mese successivo alla data di dimissione dalla struttura stessa.
2. In quanto destinati a fini istituzionali, ritenuti di utilità sociale e senza fine di lucro, perseguenti finalità culturali, aggregative e/o sociali, sono considerati esenti i seguenti immobili:
 - a) uffici e magazzini comunali, sala civica e biblioteca comunale;
 - b) palestra polivalente e bocciofila;
 - c) locali utilizzati da associazioni ed organizzazioni di volontariato senza fini di lucro (a titolo esemplificativo: Protezione Civile, Associazione Pro-Loco, Associazione Alpini, Coro "El Fratasì", Associazione "Azione Parkinson", museo etnografico "El Balaröl", associazione "Assolo", Associazione "Amici di S. Glisente", ecc.);
 - d) locali utilizzati da associazioni sportive (caccia, pesca, pallavolo, ecc.);
 - e) edifici adibiti al culto pubblico,
 - f) locali dell'oratorio parrocchiale adibiti ad attività oratoriale e religiosa.
 3. Le esenzioni di cui al comma precedente dalla lettera a) alla lettera d) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (in misura non eccedente il 7% del costo complessivo del servizio).

Articolo 21

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie delle utenze non domestiche assoggettabile alla TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, inoltre, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 e di cui al comma 2, il soggetto passivo deve indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici ove si producono rifiuti speciali e le tipologie di rifiuto prodotto (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi esclusi dalla normativa

dei rifiuti, ecc.), distinti per codice CER. A corredo della denuncia originaria o di variazione, il soggetto passivo deve presentare copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia estremamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie operativa/produttiva su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<i>Attività</i>	<i>% di abbattimento</i>
<i>Carrozzeri e laboratori di verniciatura</i>	30%
<i>Falegnamerie</i>	20%
<i>Idraulici, fabbri ed elettricisti</i>	10%
<i>Lavanderie a secco e tintorie</i>	20%
<i>Meccanici, autoriparatori ed elettrauto</i>	30%
<i>Studi dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici</i>	15%
<i>Marmisti e lapidei</i>	30%
<i>Industrie meccaniche, metalmeccaniche e simili</i>	40%

5. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Per rifiuti assimilati si intendono quelli elencati al punto 1.1.1. della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984.
6. La riduzione di cui al precedente comma 6, è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al Comune entro il mese di Gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi (Kd) alla superficie assoggettata al tributo, previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60% della parte variabile del tributo. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal Comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dall'attività di lavorazione industriale o artigianale.
7. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

8. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 22

RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E VERSAMENTI

1. Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e provvede ad inviare agli stessi, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, distinte per tributo comunale e per tributo provinciale.
2. Il totale dovuto è suddiviso in 2 rate; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Per la determinazione delle scadenze di pagamento si rimanda alla delibera di approvazione del Piano Finanziario.
3. Il versamento è effettuato al Comune, per l'anno di riferimento, mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. L. 9 Luglio 1997, n. 241 (modello F24).
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento in via ordinaria quando la somma dovuta è inferiore ad Euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno e non all'importo della singola rata di acconto o di saldo.
6. Considerata la persistenze crisi economica che colpisce nuclei familiari ed attività economiche, possono essere concesse rateazioni di somme dovute su richiesta del contribuente, ed indicativamente secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

Da Euro 100,00 a Euro 500,00	Fino ad un massimo di 6 rate mensili
Da Euro 501,00 a Euro 3.000,00	Fino ad un massimo di 10 rate mensili
Da Euro 3.000,01 a Euro 10.000,00	Fino ad un massimo di 16 rate mensili
Da Euro 10.000,01 a Euro 20.000,00	Fino ad un massimo di 20 rate mensili
Da Euro 20.000,01 in poi	Fino ad un massimo di 24 rate mensili

Alle somme dovute saranno aggiunti gli interessi di mora nella misura prevista dal comma 7 del successivo art. 27.

Il beneficio della rateazione è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limitazioni:

- il contribuente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio di eventuali procedure esecutive e deve autocertificare di trovarsi nella condizione di "temporanea difficoltà economica";
- l'importo totale del debito deve essere superiore ad Euro 100,00;
- la durata della rateazione non può superare i 24 mesi;
- per importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) è necessario presentare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo totale, comprensivo di interessi.

Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione concessogli.

Articolo 23 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU o alla TARES, fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del presente regolamento.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o dalla data in cui si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupano o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia di utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
7. Nel caso di decesso del contribuente, la tassa viene volturata d'ufficio, salvo diversa disposizione, al capo famiglia del nucleo familiare di appartenenza.
8. Nel caso di emigrazione o trasferimento del nucleo familiare e di accertata cessata occupazione dei locali, si procede alla cessazione d'ufficio e, salvo subentro di altro nucleo familiare o dimostrazione che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), si provvede a richiedere il tributo al titolare del diritto reale sull'immobile.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante unitamente agli altri occupanti l'immobile;
 - b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
11. La dichiarazione originaria di variazione o di cessazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione società, ente, associazione, ecc., partita I.V.A., codice fiscale, sede legale, codice ATECO dell'attività esercitata, ecc.);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o del responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
12. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente agli uffici comunali, o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata, purchè firmata digitalmente. In caso di spedizione fa fede la data di invio; è ammessa, nel caso di attivazione da parte del Comune, la compilazione telematica.
13. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
14. Gli uffici del Comune o dell'unione di Comuni, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, nel caso di variazioni anagrafiche o di residenza, oltre a trasmettere i dati all'Ufficio Tributi, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia ai fini dell'applicazione del tributo di cui al presente regolamento, fermo restando l'obbligo dell'adempimento da parte dell'utente anche in assenza di detto invito esplicito.

Articolo 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 25

ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

Articolo 26 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 27 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 51,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 51,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 25 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Gli interessi di mora e di rateazione sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 27 BIS
DETERMINAZIONE SANZIONI
IN AMBITO DI GESTIONE RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'abbandono o deposito di rifiuti sul suolo nel centro abitato da parte di cittadini residenti è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 100,00 Euro.
2. Tutti i cittadini non residenti nel Comune di Berzo Inferiore non possono depositare o abbandonare rifiuti sul territorio comunale. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.000,00 Euro.
3. In via straordinaria l'accertamento delle violazioni, ai fini di identificare il soggetto responsabile, può essere eseguito anche mediante l'ispezione dei sacchetti abbandonati, alla presenza di un Agente della Polizia Locale, rispettando quanto previsto dal provvedimento n° 1149822 del 14/07/2005 dell'Autorità Garante sulla Privacy.
4. Alla verifica del rispetto delle norme in materia di servizio di igiene ambientale e delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Agenzia di tutela della salute della montagna (A.T.S.) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A).
5. Gli Agenti di Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma precedente possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quanto ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni delle norme in materia di servizio di igiene ambientale.
6. Le sanzioni di cui sopra potranno non essere applicate in presenza di comportamenti individuali improntati alla buona fede, tenuto conto delle condizioni oggettive di idonei punti di raccolta.

Articolo 28
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 27, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 22, comma 5 del presente regolamento.

Articolo 29
POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

Al fine di potenziare l'attività di contrasto all'evasione dei tributi comunali, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145/2018, il Comune può prevedere che una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento della Tassa sui Rifiuti, possa essere destinato a compenso incentivante per il personale dell'Ufficio Tributi.

Articolo 30
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 31
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le variazioni al presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g) D.P.R. 15 Luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 Dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club